

3 - La violenza domestica

La **Legge 15 ottobre 2013, n. 119** recante «disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» fornisce una definizione di violenza domestica.

Per violenza domestica si intende uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

La norma cardine è rappresentata dall'articolo 572 c.p. che punisce le condotte di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il reato incrimina la condotta di chi maltratta, cioè commette atti lesivi dell'integrità fisica o psichica o della libertà o del decoro della vittima, nei confronti della quale viene posta in atto una condotta di sopraffazione sistematica e programmatica. Nel nostro ordinamento il reato di maltrattamenti è a forma libera in quanto la condotta non è stata tipizzata dal legislatore. Esso si può manifestare con qualsiasi comportamento commissivo od omissivo tendente a infliggere sofferenze.

Per tale reato, come per il reato di stalking, la legge 15 ottobre 2013, numero 119, ha introdotto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza.

L'articolo 572 c.p. è stato recentemente modificato dalla Legge 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, che ha previsto:

- l'inasprimento della pena (da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, si passa a un minimo di tre e un massimo di sette anni di reclusione);

- l'introduzione di una fattispecie aggravata speciale, aumentando la pena fino alla metà, quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;
- che il minore di età che assiste ai maltrattamenti venga sempre considerato persona offesa dal reato.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione della misura «pre-cautelare» dell'**allontanamento urgente** dalla casa familiare con il **divieto di avvicinarsi** ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

A tal proposito, con la legge 119 del 2013 è stato introdotto nel c.p.p. l'articolo 384 bis: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria la facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, **l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza di alcuni reati** (tra cui lesioni procedibili d'ufficio, minacce gravi e violenze sessuali) e **ove sussistano fondati motivi** per ritenere che **le condotte criminose possano essere reiterate** ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

La violazione di tale divieto è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (ex art. 387 bis c.p.)

Anche per quanto riguarda la violenza domestica è prevista la misura di prevenzione dell'ammonimento.